



COMUNE DI ALBIATE

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare tale piano.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Albiate partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Brianzacque s.r.l con una quota dello 0,8134%;
2. CIED Srl- società in liquidazione con una quota del 1,12%;
3. Brianza Formazione Lavoro e sviluppo scarl – in liquidazione con una quota del 11,11%;

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Brianzacque s.r.l.

La Società Servizi Srl è controllata direttamente dai comuni soci secondo il modello in house providing, si occupa dell'intera filiera dell'acqua: acquedotti, fognature, depurazione.

Grazie al know how, alla professionalità e ad un forte radicamento territoriale, è impegnata a valorizzare la risorsa idrica intesa come bene comune e a fornire ai cittadini un servizio sempre migliore.

Gestore unico della Provincia di Monza e della Brianza pianifica, progetta e realizza significativi interventi sul sistema infrastrutturale di reti e di impianti nel proprio bacino di competenza. È inoltre impegnata nel risanamento, nella manutenzione delle reti e dei manufatti idrici esistenti.

Patrimonio Spa relativi al territorio di competenza della Provincia di MB e si è concluso il 31 dicembre 2014 con l'acquisizione del ramo idrico monzese dal gruppo Acsm Agam.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società Brianzacque Srl in quanto svolge un servizio indispensabile (servizio idrico integrato) per il Comune.

Essendo la quota di partecipazione societari non significativa, in quanto inferiore all'1%, e quindi in ogni caso tale da non garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Risultato d'esercizio	
2012	2013
+ 616.521 euro	+ 1.491.831 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi della società Brianzacque Srl:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale	
Attivo	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
B) Immobilizzazioni	23.075.123
C) Attivo circolante	75.721.889
D) Ratei e risconti	1.286.512
Totale Attivo	100.083.524

Passivo	31/12/13
A) Patrimonio netto	31839876
B) Fondi per rischi ed oneri	6.406.352
C) Trattamento di fine rapporto	2.023.665
D) Debiti	58.000.050
E) Ratei e Risconti	1.813.581
Totale passivo	100.083.524

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Brianzacque Srl:
Conto Economico

Conto Economico	
	31/12/13
A) Valore della produzione	75.821.493
B) Costi di produzione	72.599.070
Differenza	3.222.423
C) Proventi e oneri finanziari	397.113
D) Rettifiche valore attività finanziarie	
E) Proventi ed oneri straordinari	-622
Risultato prima della imposte	3.618.914
Imposte	2.127.083
Risultato d'esercizio	1.491.831

2. Società CIED Srl in liquidazione

L'Amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.4.2009 ha deliberato il recesso dalla società non ravvisando più la necessità e la convenienza al mantenimento della partecipazione in quanto l'Ente ha ritenuto di attingere al mercato con risultati non meno validi sia dal punto di vista dell'efficacia che dell'economicità.

Attualmente la società risulta in liquidazione come da delibera dell'assemblea straordinaria del 15 dicembre 2010.

3. Brianza formazione lavoro e sviluppo scarl in liquidazione

L'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25.9.2012 ha deliberato il recesso dalla società considerato l'andamento negativo della gestione societaria e l'incertezza di prospettive progettuali tali da consentire la previsione di un miglioramento del risultato finanziario nel medio periodo. Si è quindi ritenuto che tale assetto cooperativo non risultava più funzionale al conseguimento degli scopi sociali secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Attualmente la società risulta in liquidazione come da delibera dell'assemblea del 17 settembre 2012.